

Repertorio N. 10.110

Raccolta N. 7850

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di dicembre, in Reggio di Calabria, nel mio studio in Corso Garibaldi, n. 106, alle ore diciassette

Avanti a me Dott. Stefano POETA, Notaio in Reggio di Calabria, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Reggio Calabria e Locri.

E' PERSONALMENTE COMPARSO:

- Giuseppe GANGEMI, nato a Reggio di Calabria il 18 giugno 1973 e domiciliato per la carica presso la sede sociale ove appresso, agente nella sua qualità di Amministratore della società "ESPERIENZA NUOTO -SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Reggio Calabria, in Via Nazionale Pentimele, n. 141, col capitale sociale di Euro 10.000 (diecimila) versato per Euro 2.500 (duemilacinquecento), codice fiscale, e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Reggio di Calabria: 92071940800, Partita IVA: 03225270804, Numero R.E.A.: RC-217395, in rappresentanza della società stessa, munito degli occorrenti poteri in virtù del vigente statuto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere

Registrato a REGGIO CALABRIA :  
il 07/12/2022  
n. 5295  
Serie IT  
Pagati euro 356,00

il Verbale dell'Assemblea dei soci della predetta Società, riunita in questo luogo, giorno ed ora, in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

A) Adeguamento statutario alla Legge 289/2022.

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale e per designazione unanime degli intervenuti, il comparente il quale conferma a me Notaio l'incarico, invitandomi a fare da Segretario.

Il Presidente preliminarmente verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, ai sensi del vigente Statuto, ed a tal fine constatata e chiede darsi atto con il presente Verbale di quanto segue.

Il Presidente dichiara a me Notaio che sono presenti, in proprio, tutti i soci della società e precisamente:

- esso comparente, titolare di una quota di capitale di Euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre virgola trentatre), pari ad 1/3 (un terzo) dell'intero capitale sociale;

- il socio Emon FERRUGGIARA, nato a Galliate (NO) il 18 maggio 1994, titolare di una quota di capitale di Euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre virgola trentatre), pari ad 1/3 (un terzo) dell'intero capitale sociale;

- il socio Concetta LONA, nata a Reggio di Calabria il 9 marzo 1979, titolare di una quota di capitale di Euro

3.333,34 (tremilatrecentotrentatre virgola trentaquat-  
tro), pari ad 1/3 (un terzo) dell'intero capitale socia-  
le;

- in totale è dunque presente ed avente diritto ad inter-  
venire in assemblea l'intero capitale sociale di Euro  
10.000 (diecimila);

- che è presente l'organo amministrativo nella persona di  
esso comparente nonché del signor Emon FERRUGGIARA, sopra  
anagrafato;

- che la Società, non ricorrendone i presupposti di leg-  
ge, non è dotata di Collegio Sindacale;

- che, pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita in  
forma totalitaria, a norma del vigente Statuto Sociale  
per deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

Tutti i soci intervenuti, preliminarmente, si dichiarano  
dettagliatamente informati sull'argomento posto all'ordi-  
ne del giorno; nessuno di essi chiede alcun rinvio.

Il Presidente dell'Assemblea apre la discussione sull'u-  
nico punto all'Ordine del Giorno e riferisce all'Assem-  
blea che occorre modificare come segue gli articoli 11 e  
13 dello statuto per adeguarli alla Legge 289/2022. Pro-  
cede quindi alla lettura degli stessi:

"Articolo 11: Amministrazione della società

La Società può essere amministrata, alternativamente, su  
decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti (all'unanimità o a maggioranza), fermo restando il disposto dell'art. 2475 quinto comma C.C. Qualora vengano nominati tre o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di gestione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

Con riguardo ad un'attività analoga a quella costituente l'oggetto sociale, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato nell'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di termine ivi fissato durano in carica fino a revoca o dimissioni. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza di giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella pre-

sente società come accettazione di tale clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno. Gli amministratori sono rieleggibili.

Con decisione dei soci, per ogni esercizio può essere assegnato loro un compenso nei limiti previsti dalla normativa di legge per il settore sportivo dilettantistico; può inoltre essere loro riconosciuta una indennità di cessazione dalla carica (da costituirsi anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali).

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci. I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.";

"Articolo 13 - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'Organo Amministrativo avrà fra l'altro la facoltà di acquistare, vendere, permutare immobili, conferirli in altre società, costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze agli effetti del presente statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare all'ipoteca legale ed esonerare i Conservatori da responsabilità, autorizzare e compiere qualsiasi operazione, presso Istituti di Credito, uffici del Debito Pubblico, della Cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato, nominare procuratori per determinati affari, arbitri, avvocati, procuratori alle liti e periti.

L'Organo Amministrativo potrà rilasciare procure "ad negotia" anche a non soci per affari determinati.

E' vietato agli amministratori dell'associazione sportiva dilettantistica di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva."

L'Assemblea, dopo breve discussione,

#### D E L I B E R A

1) di approvare il nuovo testo degli articoli 11 e 13 dello Statuto sociale, per come letti in assemblea dal

Presidente, per adeguamento alla Legge 289/2022, il cui testo sarà quello sopra indicato dal Presidente;

2) di dare mandato all'organo amministrativo di provvedere a tutto quanto necessario od opportuno per dare esecuzione alla delibera sopra assunta.

Il Presidente mi consegna lo Statuto nella sua versione aggiornata e contenente, in particolare, i nuovi articoli 11 e 13, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante, dispensandomi dal darne lettura.

Le spese del presente atto sono a carico della Società.

Ai fini della Comunicazione Unica da effettuare da me Notaio a norma dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40, la società, come sopra rappresentata, dichiara che le comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate, all'INPS ed all'INAIL saranno effettuate a sua cura dopo la suddetta Comunicazione Unica.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei soci avendo chiesto la parola, la presente Assemblea viene sciolta alle ore diciassette e venticinque minuti.

Del ché io Notaio ho redatto il presente Verbale del quale ho dato lettura in Assemblea al componente che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme alla sua volontà.

Detto Verbale è scritto a mano ed a macchina da me Notaio e da persona di mia fiducia nelle prime sette facciate intere e parte della ottava di due fogli intercalati.

La sottoscrizione del presente atto avviene alle ore diciassette e trenta minuti.

F.TI: GIUSEPPE GANGEMI - STEFANO POETA NOTAIO.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO

Repertorio n. 10.110

Raccolta n.7850

S T A T U T O

Articolo 1: Denominazione

E' costituita anche per gli effetti dell'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, come modificato dall'art.4, comma 6, del decreto legge 22 marzo 2004 n.72, convertito con modificazioni della legge 21 maggio 2004 n.128 e s.m.i., lo società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro ed a responsabilità limitata che ha la seguente denominazione: "ESPERIENZA NUOTO - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Articolo 2: Sede

La sede della società è in Reggio Calabria (RC), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter, disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere altrove, in Italia e all'estero, filiali, uffici e rappresentanze; ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3: Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga o anticipato scioglimento nei

modi e termini di legge.

#### Articolo 4: Oggetto

Alla società è precluso ogni scopo di lucro.

La società ha per oggetto:

- l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare la formazione, la preparazione e gli allenamenti relativi nello specifico al nuoto, al Tennis ed a qualsiasi altra disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, compresa l'attività didattica, mediante ogni intervento ed iniziativa utile allo scopo;

- l'organizzazione e l'attuazione di programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica;

- l'organizzazione e la gestione di impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;

- l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive e ricreative, nonché corsi di formazione;

- la pratica, come sport di riferimento nello specifico del nuoto, del Tennis e di qualsiasi altra disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, con tutte le attività connesse.

La società potrà accedere ai contributi nonché ai finanziamenti

ti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emanande dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali.

La società si obbliga a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.I.O. e del CONI nonché allo statuto ed al regolamento della Federazione Sportiva Nazionale ed Internazionale di riferimento alla quale la società sarà tempo per tempo affiliata e di cui la società riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto ed i regolamenti dell'ente di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

La società potrà compiere ogni operazione di carattere immobiliare che fosse ritenuta utile e necessaria ed in particolare potrà costruire, ampliare e migliorare gli impianti sportivi ivi compreso l'acquisto di immobili ed aree da destinare ad attività sportive.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale, e sempre senza alcun fine lucrativo, la società potrà compiere, operazioni commerciali, industriali, fidejussorie, mobiliari ed immobiliari connesse alle attività principali, costituire e partecipare alla costituzione, e/o assumere partecipazioni, in società, consorzi, enti ed imprese in genere la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, prendere o concedere in

affitto aziende o rami di esse; il tutto sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà prestare e rilasciare garanzie reali, anche a favore di terzi, sui beni sociali.

#### Articolo 5: Capitale

Il capitale della società diviso in quote di partecipazione ai sensi di legge, è determinato in euro 10.000 (diecimila).

Nell'ipotesi di aumento del capitale è attribuita ai soci la possibilità di prevedere espressamente che lo stesso possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

La delibera di aumento del capitale sociale può inoltre consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

#### Articolo 6: Trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che "mortis causa", solo in favore dei parenti in linea retta o del coniuge.

I soci hanno diritto di prelazione sulle quote di partecipazione e sui relativi diritti, in tutti i casi di trasferimento, anche del solo usufrutto o della sola nuda proprietà, per atto tra vivi a titolo oneroso.

Il socio che intende trasferire a titolo oneroso la propria quota provvederà a darne preventiva comunicazione agli altri soci, indicando prezzo, termini e modalità della cessione, nonché le generalità del cessionario.

Il socio o i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione nel termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di alienazione, indicando se intendono esercitare la prelazione per le porzioni di quota per le quali gli altri soci non esercitino il diritto.

In ogni caso il diritto di prelazione suddetto dovrà riguardare l'intera quota posta in vendita e per tanto qualora il diritto fosse esercitato solo per parte della quota esso non avrà alcun effetto. Conseguentemente qualora qualche socio non eserciti tale diritto, la sua quota si accrescerà agli altri soci che abbiano dichiarato di volerne approfittare.

Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, questo spetta a ciascuno di essi in proporzione al valore della quota posseduta.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione o di suo esercizio solo per parte della quota offerta in vendita entro il termine come sopra convenuto, il socio offerente po-

trà vendere la quota stessa alle condizioni e al nominativo comunicato nell'offerta di prelazione.

In caso di morte del socio i restanti soci potranno procedere, a loro insindacabile giudizio e con deliberazione a maggioranza, o all'espressione di gradimento sul trasferimento delle quote agli eredi per successione mortis causa oppure procedere alla liquidazione della quota in base a quanto stabilito dal presente statuto relativamente alla liquidazione di quote sociali.

A tal proposito, il socio che intenda alienare la propria partecipazione deve comunicare il nome dell'acquirente all'organo amministrativo che dovrà notificare al socio medesimo, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante presso il registro delle imprese entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la decisione sul gradimento.

Nel caso di mancato gradimento, il socio che intendeva vendere la propria partecipazione avrà comunque il diritto di recedere dalla società e l'organo amministrativo avrà la facoltà, in alternativa al rimborso della quota al recedente, di indicare allo stesso l'acquirente della quota posta in vendita determinandone le condizioni e le modalità. In tale circostanza, in considerazione della particolare finalità non lucrativa della società ed in deroga alle disposizioni del codice civile, al socio receduto o escluso o ai successori del socio deceduto verrà rimborsato esclusivamente il valore nominale della pro-

pria partecipazione.

#### Articolo 7: Finanziamenti dei Soci

I soci possono eseguire versamenti a favore della società con obbligo di rimborso secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia.

Le somme eventualmente versate saranno infruttifere, salvo che non sia diversamente convenuto per iscritto. Tali finanziamenti possono essere fatti anche non proporzionalmente alle quote di capitale possedute.

#### Articolo 8: Domiciliazione e comunicazioni

Per ogni rapporto dei soci con la società e dei soci fra di loro per quanto attiene ai rapporti sociali, il domicilio dei medesimi soci, così come il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica, è quello risultante dagli archivi della competente CCIAA.

L'eventuale irreperibilità del socio al detto domicilio comporta il solo obbligo di affissione delle comunicazioni nella sede sociale per almeno dieci giorni dalla restituzione della comunicazione non recapitata per irreperibilità al domicilio dinanzi detto.

Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto, salvo diversa disposizione di legge o statutaria, dovranno essere effettuate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo PEC all'indirizzo comunicato dal socio per iscritto e, per l'ipotesi in cui esse non siano provenienti

dall'Organo amministrativo o ad esse dirette, dovranno essere inviate a detto organo, per conoscenza, presso la sede sociale.

#### Articolo 9: Recesso ed Esclusione

I soci hanno diritto di recedere dalla società esclusivamente nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione agli altri soci ed all'organo amministrativo entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, o, se l'iscrizione non è prevista, dalla trascrizione nell'apposito libro di cui all'art.2478 n. 2 c.c., della decisione dei soci che legittima il recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il recesso deve essere esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza dello stesso da parte del socio ovvero, per l'ipotesi di cui all'art.2469, II comma, c.c., con centoottanta giorni di preavviso.

La dichiarazione deve contenere le generalità del socio e la quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il diritto di recesso non può essere esercitato e, se già esercitato sarà privo di efficacia, nel caso in cui la società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento, della società.

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento in sede di au-

mento del capitale, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento o qualora ne sia impossibilitato per più di sei mesi.

Può essere escluso anche il socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea ai pubblici uffici o il socio che risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società, ovvero il socio che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

L'esclusione deve essere deliberata dai soci riuniti in assemblea che decideranno con opposte delibere da adottarsi con le maggioranze previste dall'articolo 18 che segue. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'Assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

#### Articolo 10: Liquidazione delle partecipazioni

In ogni caso di recesso, esclusione o decesso, in considerazione della particolare finalità non lucrativa della società ed in deroga alle disposizioni del codice civile, al socio receduto o escluso o ai successori del socio deceduto verrà rimborsato esclusivamente il valore nominale della propria partecipazione.

#### Articolo 11: Amministrazione della società

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti (all'unanimità o a maggioranza), fermo restando il disposto dell'art. 2475 quinto comma C.C. Qualora vengano nominati tre o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di gestione, si intende costituito un consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C.

Con riguardo ad un'attività analoga a quella costituente l'oggetto sociale, gli amministratori durano in carica per il periodo fissato nell'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di termine ivi fissato durano in carica fino a revoca o dimissioni. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia in caso di nomina a tempo indeterminato sia in caso di nomina a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza di giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di tale clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno. Gli amministratori sono rieleggibili.

Con decisione dei soci, per ogni esercizio può essere assegnato loro un compenso nei limiti previsti dalla normativa di legge per il settore sportivo dilettantistico; può inoltre essere loro riconosciuta una indennità di cessazione dalla carica (da costituirsi anche mediante accantonamenti periodici o con sistemi assicurativi o previdenziali).

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la deci-

sione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci. I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### POTERI

Articolo 12 - Nel caso di più amministratori nominati ai sensi della lettera c) del precedente articolo, questi agiranno con le modalità di forma congiunta o disgiunta indicate all'atto della loro nomina. In caso di amministrazione disgiunta ad ogni amministratore spetterà la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società; tuttavia, ciascun amministratore potrà opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; sull'opposizione deciderà la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili. Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più amministratori, è necessario il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina per teste. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. Possono essere, altresì previsti sistemi misti di amministrazione (disgiuntiva o congiunti-

va) a seconda degli atti o categorie di atti da compiere.

Articolo 13 - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

L'Organo Amministrativo avrà fra l'altro la facoltà di acquistare, vendere, permutare immobili, conferirli in altre società, costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze agli effetti del presente statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare all'ipoteca legale ed esonerare i Conservatori da responsabilità, autorizzare e compiere qualsiasi operazione, presso Istituti di Credito, uffici del Debito Pubblico, della Cassa depositi e prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato, nominare procuratori per determinati affari, arbitri, avvocati, procuratori alle liti e periti.

L'Organo Amministrativo potrà rilasciare procure "ad negotia" anche a non soci per affari determinati.

E' vietato agli amministratori dell'associazione sportiva dilettantistica di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 14 - Il Consiglio potrà, salve le limitazioni di legge, delegare in tutto od in parte le proprie attribuzioni ed i

propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più Consiglieri Delegati fissando i limiti dei poteri e le forme nelle quali dovranno estrinsecarsi.

Articolo 15 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci oppure dal Consigliere Delegato oppure da due Consiglieri, presso la sede sociale o altrove in Italia, ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno, mediante avviso spedito per raccomandata, fax o posta elettronica, purché ci sia la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti gli amministratori ed i Sindaci effettivi, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Nei casi di urgenza il termine suddetto può essere ridotto a un giorno con avviso telegrafico.

Articolo 16 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza degli intervenuti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Le deliberazioni del Consiglio vanno trascritte su apposito libro. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati,

nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Articolo 17 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate a cura e controllo del Presidente mediante consultazione scritta a condizione che dal documento da sottoscrivere risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa e che ci sia la prova che tutti i consiglieri abbiano ricevuto il testo da approvare.

#### RAPPRESENTANZA

Articolo 18 - La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;
- all'Amministratore o agli Amministratori Delegati:
- in caso di più Amministratori, ad entrambi, salvo che all'atto della loro nomina sia diversamente stabilito.

L'Organo Amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

#### CONTROLLO DEI SOCI E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Articolo 19 - Ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali.

Articolo 20 - Qualora la società intenda nominare un organo per il controllo contabile, può affidare quest'ultimo a un sindaco unico o a un collegio sindacale nel numero minimo previsto dalla legge, o ad un Revisore, scelto tra gli iscritti nell'apposito registro. La relativa decisione spetta all'assemblea dei soci, ai sensi dell'art.2479 c.c.

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 c.c. L'Organo Sindacale, se nominato, è composto dal numero di membri previsto dalla legge. Se del caso, le adunanze relative possono svolgersi in audio/video conferenze con le modalità previste per le assemblee.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. Con le stesse modalità e con gli stessi limiti viene nominato il Revisore contabile.

#### Articolo 21: Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori e la struttura

dell'organo amministrativo;

3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo o del revisore;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;

5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

7) l'esclusione dei soci.

Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci, salvo quanto precisato nell'articolo che segue, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante predisposizione, ad opera di uno o più soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o ad opera dell'Organo Amministrativo, di un unico do-

cumento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione, successiva comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, inviata ai soggetti aventi diritto di partecipare alla decisione, e successiva approvazione per iscritto, da parte di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Il documento e i documenti devono contenere l'indicazione dell'argomento da trattare, le motivazioni, il testo della decisione e ogni altro elemento utile, nonché il termine per esprimere il voto; in mancanza di indicazioni il voto deve essere espresso entro quindici giorni dalla ricezione della proposta.

Nel primo caso (consultazione scritta) il medesimo documento deve essere sottoposto all'approvazione di tutti gli aventi diritto, i quali nel detto termine dovranno trasmettere presso la sede sociale la propria approvazione o negazione in calce al documento; in caso di mancata risposta favorevole nel detto termine, si intende espresso voto contrario.

Nel secondo caso (consenso espresso per iscritto) i singoli aventi diritto, nel detto termine, approvano distinti documenti che contengono il medesimo testo di decisione; in caso di mancata trasmissione nel termine del documento contenente approvazione, si intende espresso voto contrario.

In entrambi i casi l'organo amministrativo deve raccogliere le

indicazioni di voto e comunicare ai soci e all'organo di controllo, se nominato, l'esito della votazione, indicando la data in cui la decisione si è formata, ed i voti contrari o favorevoli con le rispettive quote di capitale, nonché eventuali dichiarazioni se richiesto dai soggetti aventi diritto.

Le decisioni adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

#### Articolo 22: Assemblea dei soci

In tutti casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale purché in Italia.

La convocazione dell'assemblea viene fatta a cura dell'Organo amministrativo con lettera raccomandata da inviare ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Tale comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, e l'organo di controllo o il revisore, se nominati, sono presenti o informa-

ti e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci non morosi.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona anche non socia salvi i divieti di legge, con delega scritta, anche non autenticata.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, all'organo di controllo o al revisore, se nominati.

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la legale costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate con processo verbale firmato dal Presidente o dal Segretario, eletto dall'assemblea anche tra i non soci.

Nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

In caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera, salvo il disposto delle norme inderogabili di legge, a maggioranza assoluta del capitale presente o rap-

presentato in assemblea.

Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 c.c., è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci, che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

#### Articolo 23: Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo è tenuto a redigere il bilancio di esercizio nelle forme di legge comunque a rispettare gli adempimenti contabili richiesti dalla legge.

Il bilancio viene approvato dai soci riuniti in assemblea, da convocarsi almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, eventualmente, entro centoottanta giorni qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedano. In questo caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella Relazione sulla gestione.

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno obbligatoriamente essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 4 relativo all'oggetto sociale e non potranno in alcun caso essere ripartiti tra i soci sia in forma diretta che in forma indiretta.

#### Articolo 24: Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge ed è di competenza dell'assemblea dei soci la nomina dei liquidatori e l'attribuzione dei relativi poteri.

In caso di scioglimento, ai soci può essere liquidato soltanto il valore nominale della quota di partecipazione al capitale.

Il patrimonio residuo al termine delle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluto ai fini sportivi. In particolare il patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo o dilettantistico avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e della Federazione Sportiva Nazionale, tempo per tempo affiliante.

#### Articolo 25: Clausola compromissoria

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente statuto sociale oltretutto fra i soci in ordine ai rapporti sociali ovvero tra i soci e la società, tra i soci e/o la società e gli amministratori, i liquidatori o l'organo di controllo e/o revisore, tra gli amministratori e/o liquidatori e l'organo di controllo e/o revisore, le medesime parti si obbligano ad esperire, preliminarmente ed anteriormente alla procedura di arbitrato, il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società.

In caso di mancata conciliazione, le medesime controversie sa-

ranno risolte da un arbitro unico secondo la procedura di arbitrato prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del regolamento della Camera Arbitrale e delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori e liquidatori, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

#### Articolo 27: Rinvio Normativo

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono e si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia, sia dettate dal Codice Civile che da leggi speciali così come anche imposte dal CONI o dalla Federazione Sportiva Nazionale tempo per tempo affiliante.

F.TI: GIUSEPPE GANGEMI - STEFANO POETA NOTAIO.